REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 10/98 (art. 2, comma 4) e di cui ai CC.CC.NN.LL. del personale d'Area e di Comparto Funzioni Locali, disciplinanti l'assunzione a carico della Regione degli oneri relativi a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa promossi nei confronti di dipendenti o amministratori in conseguenza di fatti o atti connessi con l'espletamento del servizio.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 16 febbraio 2023

Si assegna il numero ___**2**__ della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno __**2023**__

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Art. 1
(Comunicazione della instaurazione del procedimento)

1. All'atto della instaurazione del procedimento per responsabilità civile, penale ed amministrativa promosso nei confronti di dipendenti in conseguenza di fatti o atti direttamente connessi all'espletamento e all'adempimento dei compiti d'ufficio, gli interessati devono nel più breve tempo possibile darne informativa al Dipartimento di appartenenza ed all'Avvocatura regionale, indicando in maniera specifica i contenuti del procedimento avviato.
2. All'atto della instaurazione del procedimento per responsabilità civile, penale ed amministrativa promosso nei confronti di amministratori (Presidente o Assessori della Giunta Regionale), la comunicazione di cui al comma 1 dev'essere effettuata all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale ed all'Avvocatura regionale.
3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 può essere depositata personalmente presso gli Uffici dell'Avvocatura regionale, ovvero tramite pec all'indirizzo dell'Avvocatura regionale, quale risultante dal sito istituzionale della Regione Calabria, ovvero tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'Avvocatura regionale, all'atto della comunicazione della instaurazione del procedimento, è tenuta all'apertura di un fascicolo.
5. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 da parte del dipendente e/o amministratore circa l'instaurazione del procedimento di responsabilità a suo carico costituisce condizione di procedibilità della successiva istanza di rimborso.

Art. 2
(Comunicazione del nominativo dell'avvocato incaricato)

1. Il dipendente e\o amministratore deve comunicare all'Avvocatura regionale, all'atto del conferimento dell'incarico, il nominativo dell'Avvocato incaricato della difesa.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere allegata una copia del mandato conferito e una dichiarazione dell'Avvocato incaricato, ove risulti attestato che lo stesso:
   a) non versa in situazione di conflitto professionale e\o d'interesse con l'amministrazione regionale;
   b) che si impegna ad informare l'amministrazione regionale, anche a richiesta della stessa, dell'andamento del procedimento, segnalando, in particolare, le situazioni che, nel corso del suo patrocinio, determinano o possono determinare l'insorgere di un evidente conflitto di interessi con l'amministrazione.
3. Qualora l'Avvocatura regionale, all'atto della comunicazione del nominativo dell'avvocato incaricato della difesa, ravvisi la sussistenza di una situazione di grave conflitto professionale in capo allo stesso, è tenuta a darne comunicazione all'amministratore e\o dipendente cui è intestato il fascicolo.
4. In mancanza di riscontro da parte dell'Avvocatura Regionale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'incarico di difesa, il gradimento è da intendersi tacitamente dato.

Art. 3
(Comunicazione del nominativo di un consulente)

1. Qualora la particolare natura dell'affare comporti l'esigenza di ausilio di un consulente all'avvocato incaricato, l'amministratore e\o il dipendente deve darne immediata comunicazione, all'atto del conferimento dell'incarico, indicando la specifica motivazione circa le ragioni della scelta e trasmettendo copia del mandato d'incarico.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere allegata una copia del mandato conferito e una dichiarazione del consulente incaricato, ove risulti attestato che lo stesso non versa in situazione di conflitto professionale e\o d'interesse con l'amministrazione regionale.

Art. 4
(Oneri della Regione)

1. La Regione assume a proprio carico le spese di un solo difensore e, nell'eventualità di nomina, di un solo consulente.
2. La preventiva comunicazione degli incarichi al difensore ed all'eventuale consulente costituisce condizione necessaria per la valutazione di congruità del relativo rimborso, rimanendo altrimenti interamente a carico del richiedente i relativi oneri.
2. Rimane comunque ferma ogni osservazione da parte dell'Avvocatura regionale, espressa nell'ambito dell'istruttoria sulla valutazione di congruità di cui all'art. 8.

Art. 5
(Condizioni di ammissibilità del rimborso)

1. Ai fini della ammissibilità del rimborso, devono concorrere le seguenti condizioni:
   a. l'ente deve essere stato informato dall'amministratore e\o dipendente interessato sull'oggetto del procedimento avviato nei suoi confronti, secondo quanto previsto all'art. 1;
   b. l'ente dev'essere preventivamente informato del conferimento dell'incarico all'avvocato nominato per la difesa, secondo quanto previsto all'art. 2;
   c. l'ente deve essere preventivamente informato dell'eventuale conferimento d'incarico ad un consulente, secondo quanto previsto all'art. 3;
   d. il giudizio deve avere avuto origine da fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi d'ufficio;
   e. il provvedimento che esclude la responsabilità deve essere passato in giudicato o non più impugnabile;
   f. il definitivo accertamento dell'insussistenza di responsabilità deve attenere, per tutti i capi di imputazione, in modo pieno al merito e non essere basato su motivazioni di rito o su prescrizione;
   g. identicamente, per i giudizi di responsabilità civile e amministrativa, il definitivo accertamento della insussistenza di responsabilità deve attenere in modo pieno esclusivamente al merito;
   h. in ogni caso, non deve sussistere alcun conflitto d'interessi tra l'Ente e l'amministratore e\o dipendente, in connessione ai fatti da cui ha tratto origine il procedimento, quali desumibili dagli atti.

Art. 6
(Istanza di rimborso)

1. Sussistendo tutte le condizioni indicate all'art. 5, il dipendente e/o amministratore deve avanzare istanza di rimborso, presentandola all'Avvocatura Regionale.
2. All'istanza devono essere allegati:
   a) autocertificazione (separata o contenuta nella stessa istanza) da cui risulti che i fatti o gli atti per i quali si procede sono direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio;
   b) copia conforme del provvedimento definitivo, con l'attestazione rilasciata dall'ufficio giudiziario competente che lo stesso è passato in giudicato, ovvero non più impugnabile;
   c) copia dei verbali di udienza, degli atti difensivi redatti e dei documenti giustificativi delle spese sostenute;
   d) la nota specifica redatta dall'avvocato incaricato della difesa, non vistata dall'ordine professionale di appartenenza, composta in conformità ai criteri stabiliti ai sensi di quanto previsto all'art. 7;
   e) la nota specifica redatta dall'eventuale consulente incaricato, non vistata dall'ordine professionale di appartenenza, composta in conformità ai criteri stabiliti ai sensi di quanto previsto all'art. 7;
3. L'istanza di rimborso, munita degli allegati, può essere depositata personalmente presso gli Uffici dell'Avvocatura regionale, ovvero tramite P.E.C. all'indirizzo dell'Avvocatura regionale, quale risultante dal sito istituzionale della Regione Calabria, ovvero tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento.
4. I verbali d'udienza, gli atti difensivi e i documenti giustificativi delle spese sostenute devono essere prodotti dall'istante esclusivamente su supporto informatico ed eventualmente anche a richiesta resa

nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 7, per l'allegazione e conservazione al fascicolo dell'Avvocatura, qualora la dimensione dei relativi *files* renda necessario l'utilizzo del supporto fisico.

Art. 7
(Criteri di quantificazione)

1. L'istanza di rimborso delle spese legali deve essere corredata da una nota specifica redatta dall'avvocato incaricato della difesa, con l'evidenziazione analitica delle attività singolarmente svolte e delle spese vive sostenute.
2. L'avvocato redigente è tenuto a dichiarare se, nell'ambito dello specifico procedimento, ha assistito più parti oltre al richiedente.
3. L'importo del rimborso per tutta l'opera prestata, tenuto conto della natura, complessità e gravità del procedimento, non può essere superiore alla media tra i minimi ed i massimi, senza alcun aumento, determinati in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, approvati con Decreti Ministeriali e vigenti alla data di deposito del provvedimento definitivo.
4. Nel caso in cui la posizione procedimentale o processuale del dipendente e\o amministratore sia in tutto analoga a quella di altri dipendenti e\o amministratori interessati nel medesimo procedimento definito e tutti siano stati assistiti dallo stesso legale, deve essere presentata una parcella unica, che può essere aumentata per ogni parte rappresentata successiva alla prima, secondo i criteri e le percentuali individuati nelle disposizioni concernenti l'attività penale di cui ai Decreti Ministeriali di approvazione dei parametri per la determinazione dei compensi. Rimane in ogni caso ferma la valutazione di congruità di cui all'art. 8.
5. Qualora l'incarico sia conferito ad una società tra avvocati ovvero a due difensori, può essere riconosciuto il compenso spettante ad un unico professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci o più difensori.
6. In relazione a rimborsi afferenti a procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti, è riconosciuto un rimborso d'importo pari alle spese legali come liquidate nei provvedimenti dell'intero procedimento.
7. L'istanza di rimborso deve essere, inoltre, corredata della nota specifica redatta dall'eventuale consulente incaricato, non vistata dall'ordine professionale di appartenenza. L'importo del rimborso per tutta l'opera prestata deve essere identificato nel minimo, secondo le relative e pertinenti disposizioni tariffarie e\o parametrali.

Art.8
(Istruttoria e termini della valutazione)

1. L'Avvocatura Regionale è tenuta ad istruire la richiesta di rimborso e a rendere la valutazione di congruità entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, corredata degli atti e documenti indicati all'art. 6.
2. L'istruttoria è curata da un avvocato incaricato dal Coordinatore dell'Avvocatura. L'esito finale è soggetto all'approvazione del Coordinatore.
3. Qualora la documentazione prodotta non sia completa, il dipendente e\o amministratore interessato è tenuto a produrre le integrazioni richieste, entro il termine indicato dall'Avvocatura. In tal caso, il termine per la definitiva valutazione decorre nuovamente dalla data in cui il dipendente e\o l'amministratore provvede al deposito della documentazione integrativa. Nel caso di mancato deposito delle integrazioni richieste entro il termine indicato, la richiesta viene archiviata.
4. Il dipendente e\o amministratore interessato è tenuto, comunque, a rendere tutti i chiarimenti di cui gli dovesse essere fatta richiesta dall'Avvocatura, ai fini della completa istruttoria.
5. L'esito della valutazione viene comunicato al dipendente e\o amministratore interessato.

Art. 9
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili a tutte le comunicazioni pervenute in data successiva alla sua entrata in vigore.
2. Da tale data, è abrogato il regolamento regionale 18 gennaio 2008, n. 1, nonché ogni altra disposizione regolamentare incompatibile in materia.

3. Qualora la pendenza dei procedimenti suscettibili di rimborso non è stata comunicata anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, l'amministratore e/o dipendente deve provvedere alla regolarizzazione, fornendo comunicazione contestuale sia della pendenza del procedimento che della nomina del legale di fiducia.
4. La comunicazione di cui al comma 3 deve essere effettuata entro mesi sei dall'entrata in vigore del presente regolamento, secondo quanto disposto agli artt. 1 e 2, e integra condizione necessaria per l'ammissibilità dell'istanza di rimborso.
5. La valutazione di congruità, in relazione alle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, deve essere effettuata secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E` fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO

ROBERTO
OCCHIUTO
Regione
Calabria
17.02.2023
13:12:56
GMT+01:00